COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N.4 Del 29/04/2013 N. Prot. 1805	**Oggetto. Istituzione della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.Lgs n.163/2006 e succ.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) con i Comuni di Laurenzana, Anzi, Calvello e Abriola.Approvazione schema di convenzione per la gestione associata ex art.30 del TUEL- Provvedimenti.**

****

L'anno duemilatredici il giorno **ventinove** del mese **Aprile** alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla seconda convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Prog.	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	**Dr.Domenico G.Urga**	X	
2	**Beneventi Giovanni**	X	
3	**Bonomo Maria Antonietta**		X
4	**Diano' Sara**	X	
5	**Fanelli Egidio**		X
6	**Galgano Angelo Santo**	X	
7	**Galgano Antonio Giuseppe**	X	
8	**Garramone Egidio**	X	
9	**Martoccia Antonio Egidio**	X	
10	**Ungaro Michele**	X	
11	**Gioscia Nicola Michele**	X	
12	**Troccoli Enrico**	X	
13	**Cantisani Gaetano Rocco Antonio**	X	

Assume la presidenza il Dr.Domenico G.Urga
Partecipa il Segretario Dr.Giovanni Conte
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il processo di riforma dell'ordinamento locale si fonda sull'associazionismo e sulla gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;
- che l'art.23, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 cosiddetto " decreto Salva Italia" , convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ",aggiunge il comma 3bis all'art.33 del D.Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- che il nuovo comma prevede che "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, ovvero costituiscano un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento,ivi comprese le convenzioni di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n. 207";
- che l'art.23 comma 5, del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 29, comma 11-ter della legge 24.02.2012 n. 14, testualmente recita "L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4 (del decreto –legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011 n. 214), si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013";

Vista la precedente deliberazione di C.C n.3 del 29/04/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, tra l'altro – per motivazioni in essa riportate – è stato disposto di revocare parzialmente la propria deliberazione n.17 del 28/12/2012,esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto :"Legge 07.08.2012 n. 135 art. 19 "Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" – Attuazione – Provvedimenti " eliminando,dal punto n.3 del suo dispositivo: il punto 2) recante "Centrale Unica di Committenza (Stazione Unica Appaltante) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con servizio (attività) del decreto-legge n.201/2011,convertito,con modificazioni,nella Legge 22.12.2011 n. 214 – D.Lgs 16.04.2006 n.163 art.33 – DPR 05/10.2010 n.207) a decorrere dal previsto obbligo di legge e con esclusivo riferimento ai termini di legge";

Considerato:

- che la norma in premessa specificata dispone l'obbligatoria attivazione della Centrale Unica di Committenza entro il termine previsto dalla legge;

Visto l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, che stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art.30 del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che dà la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro convenzioni finalizzate a svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Rilevato,pertanto,che è intenzione dei Comuni di Laurenzana, Anzi, Calvello e Abriola istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs n. 163-2006 ess.mm.e ii., e di procedere alla sottoscrizione di Convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n. 267-2000 e succ.;

Considerato:

- che è interesse di questo Comune aderire alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA con i Comuni in oggetto;
- che l'obiettivo fondamentale della CENTRALE DI COMMITTENZA è quello di concentrare il sistema di gestione degli appalti dei Comuni per conseguire economie di spesa;

Visto lo schema di convenzione all'uopo redatto ai sensi dell'art.30 D.Lgs n.267/2000 e succ.mm.ed ii;

Ritenuto:

- che il suddetto accordo convenzionale consente di poter effettuare tutte le gare per l'acquisizione di lavori,servizi,e forniture;
- che il comma 2 dell'art.30 del T.U.E.L. prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: i fini; - la durata; - le forme di consultazione tra gli enti contraenti - ; - i loro rapporti finanziari -; - gli obblighi e le garanzie reciproche;

Ritenuto,ai sensi e per gli effetti dell'art.33 comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 ess.mm.e ii. (Codice dei Contratti Pubblici), dover provvedere in merito ed assumere tutte le determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità di correttezza dell'azione amministrativa,ai sensi degli artt.49,147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile,ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000 ess.mm.ii.;

Sentito l'intervento del Cons.Michele Ungaro il quale dichiara di astenesi ,in quanto auspicano l'Unione dei Comuni e non altre forme associative ed i noltre manca una relazione illustrativa sui costi.

Il Cons.Gaetano Cantisani presenta una mozione da allegare e dichiara che così come concepita è un danno per la Comunità,in particolare per la forestazione e gli ex dipendenti della Comunità Montana;

Il Sindaco ribadisce che tutto questo non esiste ;

- che la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali ed e, altresì, parte integrante della funzione fondamentale " Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" , di cui alla lett.a) dell'art.19, d.l. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012), ossia rientra nei servizi che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i comuni ricadenti nei territorio montani) devono rendere in forma associata entro il termine ultimo del prossimo 31/12/2013;

Preso atto che in seguito ad incontri svolti tra i Sindaci e i relativi responsabili di settore di Comuni di Laurenzana, Anzi,Calvello ed Abriola si è valutata l'ipotesi di una gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'obbligo sancito dal comma 27 dell'art.14 della legge 30.07.2010 n.122, come modificato dall'art.19 della legge 07.08.2012 n.135, attraverso una forma associativa stabile;

Considerato,pertanto,istituire proprio tra i Comuni di Laurenzana, Anzi, Calvello e Abriola una centrale unica di committenza,quale primo passo propedeutico alla costituzione di una forma associativa stabile, per il rispetto delle prescrizioni che la normativa sopra richiamata impone in termini di gestione associata dei servizi e delle funzioni;

Considerato che la costituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza consente una gestione unitaria delle gare d'appalto;

Evidenziato:

- che la disposizione in premessa richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria, non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza,giusta Delibera della Corte dei Conti n.271/20012/SRCPIE/PAR;
- che, in particolare, tale sezione della Corte di Conti perviene alla conclusione che nella competenza delle centrali di committenza:

1. rientrano le acquisizioni in economia effettuate mediante la procedura del cottimo fiduciario,che prevedono l'indizione di una gara informale;
2. non rientrano le acquisizioni in economia effettuate mediante amministrazione diretta;
3. non rientrano le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge,quali quelle previste all'art.125,co. 8 e co. 11, del D.lgs 12 aprile 2006 n.163;

Dato atto :

- che a norma del citato comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs 163/2003 "Codice dei Contratti" non è stata costituita ad oggi l'Unione dei comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto occorre costituire un apposito accordo " consortile";
- che tale termine "consortile", stante l'intervenuta soppressione d ei consorzi per l'esercizio associato di funzioni previsti dall'art.31 del D.Lgs 267/2000 (art.2, comma 186, lett.e) della L.191/2009 – finanziaria 2010), è da intendersi come "convenzionale";

Con la seguente votazione palese: n.7 voti favorevoli, n.3 voti astenuti (Troccoli,Ungaro e Gioscia) n.1 Contrario (Cantisani) espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presente e votanti;

DELIBERA

1) di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 3bis, del D.Lgs n.163/2006 ess.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori,servizi e forniture denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Laurenzana, Anzi, Calvello e Abriola;
3) di approvare l'adesione del Comune di Laurenzana (PZ) alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA sopra specifica con i Comuni di Anzi,Calvello,Abriola per l'acquisizione di lavori,servizi e forniture;
4) di approvare lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., che viene allegato al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale;
5) di autorizzare e demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Laurenzana (PZ) della convenzione di cui al punto 4), con facoltà di apportare in sede di sottoscrizione,ove necessario, modificazioni e/o integrazioni non aventi carattere sostanziale;
6) di individuare quale Comune capofila il Comune di Calvello, promuovendo, a scadenza annuale la rotazione tra i Comuni convenzionati della funzione di "Ente Capofila";
7) di dare atto che la Centrale Unica di Committenza è incardinata logisticamente ed organizzativamente presso il Comune Capofila;
8) di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile di porre in essere,ognuno per le proprie competenze gli atti successivi e consequenziali al presente provvedimento.

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione

Il Consiglio Comunale

Stante l'urgenza, con la seguente e successiva votazione palese: n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti e n.1 contrario espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CONVENZIONE

(Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii., art. 30)

Le Amministrazioni comunali di
CALVELLO (PZ)
ANZI (PZ)
ABRIOLA (PZ)
LAURENZANA (PZ)

Premesso:

- che l'art. 23, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "*decreto Salva Italia*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", aggiunge il comma 3 bis all'art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- che il nuovo comma prevede che "*i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, ovvero costituiscano un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*";

- che l'art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011 n. 214 come modificato dall'art. 29, comma 11-ter, della Legge 24.02.2012 n. 14, che testualmente recita "*L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4* (del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011 n. 214) , *si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013*";

Preso atto che in seguito ad incontri svolti tra i Sindaci ed i relativi Responsabili di Settore dei Comuni Anzi, Calvello, Abriola e Laurenzana si è valutata l'ipotesi di una gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'obbligo sancito dal comma 27 dell'art.14 della Legge 30.07.2010 n.122, come modificato dall'art.19 della legge 07.08.2012 n.135 e ss.mm. e ii., attraverso una forma associativa

Considerato, pertanto, istituire proprio tra i Comuni di Anzi, Calvello, Abriola e Laurenzana una centrale unica di committenza, quale primo passo propedeutico alla costituzione di una forma associativa stabile, per il rispetto delle prescrizioni che la normativa sopra richiamata impone in termini di gestione associata dei servizi e delle funzioni.

Considerato che la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali ed è, altresì, parte integrante della funzione fondamentale "*Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*", di cui alla lett. a) dell'art.19, d.l. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012), ossia rientra nei servizi che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i comuni ricadenti nei territori montani) devono rendere in forma associata entro il termine ultimo del prossimo 31/12/2013;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163-2006 e succ. mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici) è istituita una Stazione Unica Appaltante denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, di seguito denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di CALVELLO (PZ), ANZI (PZ), ABRIOLA (PZ) e LAURENZANA (PZ).
I Comuni sopra specificati convengono di esercitare, nella forma prevista dall'art.30 del D.lgs.267/2000 e ss.mm. e ii, in forma associata attraverso la presente convenzione, la Centrale Unica di Committenza di seguito CUC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163-2006 e succ. mm. e ii.

Successivamente la conferenza dei Sindaci può proporre la gestione associata (obbligatoria delle 9 funzioni fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), delle seguenti funzioni:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di Calvello n. ..... del .....
- deliberazione del Consiglio comunale di Anzi n. ..... del .....
- deliberazione del Consiglio comunale di Abriola n. ..... del .....
- deliberazione del Consiglio comunale di Laurenzana n. ..... del .....

Quale soggetto capofila è individuato, per il primo anno il Comune di Calvello.

Successivamente, a cadenza annuale, la Conferenza dei sindaci stabilisce di volta in volta il Comune Capofila, nell'ambito dei Comuni convenzionati.

Periodicamente il Comune capofila verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2
FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
d) valorizzare il personale interno agli enti convenzionati.
In particolare la gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, dal bando di gara all'aggiudicazione definitiva, (compresi i cottimi previsti dall'art. 125 del D.lgs 163/06 e ss.mm. e ii.), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante affidamento diretto entro le soglie previste dalla legge e dal "regolamento per le acquisizioni in economia e mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture".
Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da [illegible]

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

1) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
2) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
3) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
4) l'adozione della determina a contrarre;
5) la stipula del contratto d'appalto;
6) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
7) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
8) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
9) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.

L'ente aderente può delegare al CUC l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici, come per legge, dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la CUC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Articolo 3
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati, anche tramite la Conferenza dei Sindaci, disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Il Responsabile del Servizio tecnico del Comune Capofila nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente svolge le funzioni di Responsabile del Servizio di cui al TUEL, in dettaglio:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definisce, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
j) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,
k) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
l) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1) la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) si impegna, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della determina a contrarre - con allegati la proposta da parte del RUP sulla procedura di gara - la bozza di bando e disciplinare di gara, ad attivare la procedura di gara.
2) la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prende atto del nominativo del RUP, precedentemente individuato dal singolo Ente convenzionato, ed a confermare lo stesso, salvo motivata decisione di sostituzione con altro tecnico di ruolo in pianta organica degli enti convenzionati.
3) la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), completata la procedura di aggiudicazione, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
4) la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Al fine di uniformare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia di cui all'art. 125 del D.lgs. 163/06, di propria competenza, la CUC si doterà di un unico "regolamento per le acquisizioni in economia e mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture". Ad approvazione del suddetto regolamento cesserà la validità dei singoli regolamenti comunali in materia.

Il Servizio presso la sede del Comune Capofila ha come Responsabile il Responsabile dell'Unità Operativa preposta per competenza e può comporsi, oltre che del personale dell'ente in particolare dell'intera area tecnica quale coordinamento tecnico, di esperti in materie ambientali, di esperti in materia urbanistica ed esperti appartenenti ai comuni aderenti secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta la Conferenza dei Sindaci assumerà con i comuni che si avvarranno del servizio, come per legge.

Il Comune Capofila di concerto con i Comuni aderenti si impegna a candidare il progetto "Centrale di committenza" sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento da parte della Regione Basilicata potrà essere utilizzato dai Comuni aderenti per abbattere i costi.

Articolo 4
CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.
La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuata dall'art. 1 della presente convenzione;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione associata, individuata dall'art. 1 della presente convenzione, del relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla sull'espletamento della gestione associata in oggetto e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
d) gestisce le relazioni sindacali, ove previste;
e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5
RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Alle spese per il funzionamento della CUC si farà fronte con le risorse finanziarie previste dai Comuni associati ed utilizzate dagli Uffici tecnici per espletare le procedure di gara e di aggiudicazione.

La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

La retribuzione del responsabile del servizio rimane a carico dell'ente di appartenenza dello stesso. Le retribuzioni dei RUP sono a carico dell'ente titolare del procedimento.

Articolo 6
DURATA - INTEGRAZIONI

La durata della presenta convenzione è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo. E' consentito in ogni momento il recesso dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, con il solo obbligo della preventiva definizione degli eventuali rapporti giuridici ed economici in corso di vigenza.

Articolo 7
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8
REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in

Articolo 9
CONTENZIOSO

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'Ente associato fermo restando l'obbligo della Centrale Unica di Committenza di fornire tutti gli elementi come disposto dal DPCM 30/6/2011 art. 3.

Articolo 10
CONTENZIOSO RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Centrale Unica di Committenza e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Articolo 11
TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali raccolti in riferimento alle attività della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI:

CALVELLO (PZ) _____

ANZI (PZ) _____

ABRIOLA (PZ) _____

Mozione del Consigliere Gaetano Cantisani

Un'Altra Laurenzana-IDV

Se il Decreto Salva Italia voleva mettere ordine nei conti pubblici, servendosi di figure professionali che potessero dimostrare competenze specifiche, mi dispiace evidenziarlo, ma ha fallito e con loro abbiamo fallito anche noi che non siamo riusciti a far capire al Sindaco, al Segretario che, dismesse le Comunità Montane, che erano l'Unico vero Soggetto Giuridico, titolato alla rappresentatività, quando si sono create le Aree Programma, non si è avuta la lungimiranza di predisporre una Unione di Comuni, come la legge consentiva. E ci si è spinti fino ad oggi che la legge impone di associare dei servizi, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Prefetto. Ma, siccome i proverbi popolari non sbagliano mai, la gatta per fare di fretta i gattini, ovvero la **Centrale Unica di Committenza**, li sta facendo ciechi. Così come è cieca ed incompleta, oltre che pericolosa la soluzione che l'Amministrazione si prepara a varare. E vi spiego i motivi. Ma prima, mi corre l'obbligo di enunciare una necessaria premessa.

Dal momento che la Disciplina degli Appalti pubblici, per la sua trasversalità, dovrebbe essere parte integrante della Organizzazione dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e di controllo, mi dite per favore in che modo potremo tutti, Maggioranza e Minoranza, esercitare un controllo, se incombe sulle funzioni del Comune l'obbligo di elaborare progetti, trasferirli alla Centrale di Committenza, attenderne la vidimazione, farseli restituire. E qui, potete capire che, invece di snellire i procedimenti amministrativi, si appesantiscono una serie di funzioni? Ma dico io, una volta che la pratica la istruisce il RUP dell'Ufficio Tecnico, predisponendo Cartografia, Progetto, Calcoli e Determina , per una gara d'appalto di un certo importo, a che serve buttare via energie, tempo, spese ed altro per riempire altri faldoni ed aumentare la burocrazia? Siccome faranno un punteggio, graduatoria, forma di gara, ti rendi conto che il controllo è destinato a diventare un optional perché, inevitabilmente, saranno elusi i controlli primari ad opera della minoranza. E la presenza della maggioranza sarà un atto, per così dire, formale. Vuol dire che faremo tutti i pappagalli. Magari silenziosi.

Quando vai a leggere il Regolamento, non si tratta solo di fare le gare per applicare la normativa, ma alla fine si riveleranno dei servizi al di sotto della soglia delle cottimative. Vi invito a leggere il contenuto degli artt. 16-17-18-19 ed altri che seguono. Se uno vuole risparmiare sui servizi (raccolta differenziata ecc.). Questo risparmio dove lo vedete?

Quindi si tratta di spostare la decisione finale alla Centrale Unica di Committenza, ed è grave perché significa che noi dovremo rinunciare ad un controllo diretto sugli uffici.

Noi, almeno la mia parte politica, non ha avuto nemmeno il piacere di avere un diritto che ci spetta, quello di avere l'accesso come consiglieri comunali alla visura On Line degli atti e delle decisioni amministrative, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi che fosse un atto dovuto, soprattutto per chi è fuori sede che, magari deve consultare gli atti amministrativi. E così, l'Amministrazione Comunale, continua a sopportare delle spese per il servizio informatico che oggi, non è all'altezza della spesa, delle leggi, della trasparenza e del buon costume amministrativo. Un vecchi detto: Conoscere per deliberare. Se non siamo messi nelle condizioni di conoscere, si elevano delle barriere all'espletamento del mandato. Doppio danno, all'erario ed alla funzione prerogativa della democrazia: quella di controllare chi dall'altro lato [illegible]

Come consigliere, non è che non sono d'accordo di dare la delega alla CUC, ma questo significa appesantire la velocità di funzione degli Uffici; e che non avranno vantaggio i cittadini. Tempo e vedrete. Il tempo è sempre galantuomo e chi guarda in prospettiva e si pone i problemi e se li studia, li intercetta e, se si trova ad operare con persone che comprendono il danno, si possono attenuare o eliminare.

Prendete i 4 sindaci, che si sono riuniti per associare dei servizi, affinchè il cittadino possa risparmiare e pagare meno tasse per i servizi che riceve (o meglio che non riceve).

Rifiuti. Perché non fare una differenziata comune? Ormai, visto che è un Obbligo di legge, perché non ci si adopera in questo senso, che è serio ed urgente e non si trascurano le farfalle?

Catasto. Questo, una volta che è operativo, è destinato ad essere un servizio pubblico che evita code agli sportelli potentini, spese, risparmio finanziario.

Pianificazione urbanistica: ovvero un Comune come Laurenzana può beneficiare di uno studio.

Piano di assestamento forestale: potrebbe essere unificato con i quattro comuni. Non voglio essere tecnico, ma almeno mi chiedo e vi chiedo: che senso ha conferire competenze ed elaborati alla CUC, se poi alla fine si deve eludere il controllo? Se questa farraginosità implica sacrificio e rinunce di potestà da parte di ogni Comune, tranne quelli che stanno crescendo a danno degli altri, tanto valeva che si procedesse, già da subito, ed è NECESSARIO, alla istituzione dell'Unione dei Comuni. Predisponendo tutti gli atti preliminari, con una tempistica urgente.

Visto, però che Le Comunità Montane sonon state dismesse, e visto che non è ancora vigente lo Statuto Regionale (Unica Vergogna d'Italia), perché non ci si adopera per chiedere la legislatore di emendare una proposta di reistituzione delle stesse, abrogando di fatto la precedente legge regionale?

Dott. Gaetano Cantisani

Capogruppo IDV- Un'Altra Laurenzana

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 29/04/2013

Letto,approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni Conte

IL SINDACO
f.to Dr. Domenico G. Urga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 14.5.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28.5.2013 ai sensi dell'art.124 , primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Il SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to Dr. Giovanni Conte

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Oppure è diventata esecutiva il giorno_____ a seguito della pubblicazione per giorno quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.

Addì, 14.5.2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to Dr. Giovanni Conte

- Copia conforme all'originale

Addi, 14.5.2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dr. Giovanni Conte

Addetta alla Segreteria
Pavese Anna